

Tipologia delle reti elettriche (reti con obbligo di connessione di terzi e Sistemi di Distribuzione Chiusi)

Aggiornamento al 19 dicembre 2019

Con il termine **rete elettrica** si intende un sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto a uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile a uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione.

Considerandone la definizione, la rete elettrica si differenzia dai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che, invece, sono riconducibili a configurazioni caratterizzate da un solo produttore e un solo cliente finale (cd. configurazioni elettriche con rapporto uno-a-uno).

L'insieme delle reti elettriche è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- le reti con obbligo di connessione di terzi;
- i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).

La **rete con obbligo di connessione di terzi** è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77. Tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché sia rispettata la normativa tecnica prevista. L'insieme delle reti con obbligo di connessione di terzi è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- a) **le reti elettriche utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione**, cioè l'insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;
- b) **le reti di distribuzione**, cioè l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dall'articolo 1-ter del DPR n. 235/77. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione che vengono utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione.

Il **Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC)** di cui alla direttiva 2009/28/CE è una rete elettrica con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato (ivi inclusi i sistemi portuali e aeroportuali) e che non rifornisce clienti finali civili: fanno eccezione i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione ovvero legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC. Il SDC, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ovvero dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle proprie imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile in due sottoinsiemi:

- a) **le Reti Interne di Utenza (RIU)**. Tali sistemi sono reti elettriche che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09. Attualmente le RIU censite nella Tabella 1

allegata alla deliberazione 788/2016/R/eel (come da ultimo integrata con la deliberazione 269/2019/R/eel) sono 32;


- b) gli **Altri SDC (ASDC)**. Tali sistemi sono reti elettriche che rispettano la definizione di SDC e che, al tempo stesso, non sono classificate tra le RIU. Attualmente gli ASDC censiti nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (come da ultimo integrata con la deliberazione 558/2019/R/eel) sono 25.

Ai sensi delle normative vigenti, l'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 agosto 2009. Fermo restando tale ambito territoriale, sono consentite modifiche inerenti alle unità di produzione e alle unità di consumo presenti e ai rispettivi utenti (clienti finali o produttori), purché tali modifiche non facciano venir meno il rispetto della definizione di SDC (o di RIU per le reti così classificate).

I gestori dei SDC sono a tutti gli effetti equiparati alle imprese distributrici, fatte salve le deroghe consentite dalla direttiva 2009/28/CE. Essi, infatti, non applicano ai propri utenti le tariffe di connessione, trasporto e misura definite dall'Autorità, ma possono applicare tariffe autonomamente definite; al tempo stesso, non accedono ai meccanismi di riconoscimento dei costi e di perequazione previsti dall'Autorità.

Per tutti i clienti finali presenti negli SDC, ai sensi della normativa vigente, sono consentite deroghe tariffarie inerenti alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Per essi, infatti, tali componenti sono pienamente applicate in relazione ai punti di interconnessione con la rete con obbligo di connessione di terzi e all'energia elettrica che transita per il proprio tramite.

La seguente figura rappresenta graficamente quanto precedentemente descritto.



In relazione alle reti elettriche si può anche parlare di:

- a) **reti con obbligo di connessione di terzi**: una rete elettrica gestita da un gestore, titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77, che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
- b) **reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili**: una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77 e che non ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettabili come disciplinate dall'articolo 6 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi. Tali reti elettriche sono i SDC;

- c) **rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico. Tutti i SDC sono, anche, reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo a ogni utente di un SDC, in alternativa:
- l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
 - l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete con obbligo di connessione di terzi (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti con obbligo di connessione di terzi, della normativa tecnica di connessione su di esse prevista, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, ivi incluso l'accesso al libero mercato);
- d) **rete con obbligo di messa a disposizione:** una rete elettrica gestita da un soggetto che, in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge, non è titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo n. 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR n. 235/77 e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. Sono reti con obbligo di messa a disposizione:
- le reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione;
 - le reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione;
 - le linee private già utilizzate da Terna o dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella RTN;
 - le reti della società RFI – Gruppo FSI (ex FF.SS.);
 - le reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria dei SDC;
 - i SDC che insistono su territori isolati non serviti da altre reti (tra cui SDC in territori montuosi).